

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLE

## COMUNITÀ EUROPEE

28 OTTOBRE 1966

EDIZIONE IN LINGUA ITALIANA

9° ANNO N. 194

### SOMMARIO

#### COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

##### INFORMAZIONI

##### LA COMMISSIONE

##### DIRETTIVE E DECISIONI

###### 66/612/CEE :

*Decisione della Commissione, del 26 settembre 1966, relativa all'aumento del volume del contingente tariffario concesso alla Repubblica italiana per i merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà semplicemente salati o in salamoia o secchi, interi, decapitati o in pezzi* ..... 3329/66

###### 66/613/CEE :

*Decisione della Commissione, del 29 settembre 1966, relativa alla proroga ed all'aumento del volume del contingente tariffario concesso alla Repubblica federale di Germania per i naselli, semplicemente salati, destinati all'industria conserviera* ..... 3331/66

##### INFORMAZIONI GENERALI

###### *Proposte della Commissione al Consiglio*

###### 66/614/CEE :

*Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti ed ai loro familiari, che si spostano all'interno della Comunità (presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 gennaio 1966)* ..... 3333/66

###### 66/615/CEE :

*Proposta di decisione del Consiglio per l'applicazione dell'articolo 51 del Trattato ai dipartimenti francesi d'oltremare (presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 gennaio 1966)* ..... 3359/66

*È USCITO :*

## **ATLANTE DE FERRI METALLOGRAPHIA**

Tomo II

### **La struttura degli acciai**

I rapidi progressi conseguiti nella metallografia hanno incoraggiato un gruppo di esperti della Comunità a realizzare il nuovo atlante sulla metallografia del ferro.

L'atlante « De ferri metallographia » ragguaglia sulle conoscenze acquisite nel campo della metallografia, valendosi, a seguito dell'incoraggiamento e dell'appoggio finanziario ricevuti dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, dei lavori scientifici svolti dagli istituti di ricerca della Comunità.

L'atlante riveste un interesse tanto per gli ambienti industriali quanto per le università ed i politecnici: la realizzazione in tre lingue (francese, tedesco, inglese) assicurerà ad esso una vasta diffusione.

Il primo tomo tratta delle *Basi della metallografia* ed è stato curato da L. Habraken e J. L. Brouwer del Centro nazionale di ricerche metallurgiche di Liegi (Belgio). Il secondo tomo, recentemente pubblicato, *La struttura degli acciai*, è stato curato da A. Schrader e A. Rose del Max-Planck-Institut für Eisenforschung di Düsseldorf (R. f. di Germania).

L'opera consta di 3 tomi, di complessive 1500 pagine circa, rilegati in tela, non cedibili separatamente. Il prezzo di vendita ammonta a Lit. 72.000 (FB 5.760).

Le ordinazioni vanno indirizzate agli uffici di vendita elencati nell'ultima pagina di copertina della presente Gazzetta. Su domanda sarà inviato un prospetto particolareggiato.

# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## INFORMAZIONI

### LA COMMISSIONE

#### DIRETTIVE E DECISIONI

#### DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1966

**relativa all'aumento del volume del contingente tariffario concesso alla Repubblica italiana per i merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà semplicemente salati o in salamoia o secchi, interi, decapitati o in pezzi**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(66/612/CEE)

#### LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 25, paragrafi 3 e 4,

Vista la propria decisione del 24 gennaio 1966 <sup>(1)</sup>, che accordava alla Repubblica italiana un contingente tariffario di 34.000 tonnellate esente da dazio per i merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o secchi, interi, decapitati o in pezzi, di cui alla voce 03.02 A I b della tariffa doganale comune,

Viste le comunicazioni del 3 giugno e del 28 luglio 1966, con cui la Repubblica italiana, ritenendo tale volume contingentario insufficiente, ha chiesto che esso venga portato a 42.000 tonnellate per tutto il 1966,

Considerando che i dati statistici per i prodotti in questione sono i seguenti :

<sup>(1)</sup> GU n. 30 del 19. 2. 1966, pag. 451/66.

	(in tonnellate)				
	1962	1963	1964	1965	1966
Importazioni globali :					
1° semestre	11.545	15.135	11.341	17.329	18.000
2° semestre	41.585	34.451	36.804	29.475	
	53.130	49.586	48.145	46.804	
in provenienza					
— C.E.E. :					
1° semestre	2.670	1.888	2.002	2.498	
2° semestre	7.415	8.391	9.165	7.785	
	10.085	10.279	11.167	10.283	
— Paesi terzi :					
1° semestre	8.875	13.247	9.339	14.831	
2° semestre	34.170	26.050	27.639	21.690	
	43.045	39.297	36.978	36.521	

Considerando che, a quanto è dato prevedere, le importazioni in provenienza dalla Comunità non supereranno nel 1966 il livello di 12.000 tonnellate, benché fosse inizialmente previsto un livello di 21.000 tonnellate ; che la valutazione a 50.000 tonnellate del fabbisogno globale per il 1966, contenuta nella decisione suddetta, appare tuttora valida ; che, pertanto, il fabbisogno da coprire con importazioni dai paesi terzi dovrebbe essere dell'ordine di 38.000 tonnellate ; che di conseguenza, viste altresì la mancanza di una produzione nazionale e la scarsa entità delle esportazioni, il volume contingentario concesso per il 1966 con la decisione del 24 gennaio del corrente anno deve essere portato da 34.000 a 38.000 tonnellate ;

Considerando che per la determinazione del dazio contingentario occorre tener conto della situazione particolare del prodotto in oggetto e del grado di attuazione dell'unione doganale ; che, d'altro canto essa verrà pienamente realizzata entro il 1968 ; che appare opportuno fissare il dazio contingentario al livello dello 0,5 %, la cui incidenza sul prezzo di vendita ai consumatori sarà estremamente ridotta ; che tuttavia l'applicazione di tale dazio costituirebbe un primo accostamento a quello della tariffa doganale comune,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

##### Articolo 1

Il contingente tariffario esente da dazio, concesso alla Repubblica italiana per il 1966 per l'importazione dai paesi terzi di merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà, semplicemente salati o in salamoia o secchi, interi, decapitati o in pezzi, di cui alla voce doganale n. 03.02 A I b, è portato da 34.000 a 38.000 tonnellate.

##### Articolo 2

Per il contingente tariffario supplementare di 4.000 tonnellate viene fissato un dazio dello 0,5 %.

##### Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1966.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1966

relativa alla proroga ed all'aumento del volume del contingente tariffario  
concesso alla Repubblica federale di Germania per i naselli, semplicemente  
salati, destinati all'industria conserviera

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(66/613/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ  
ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare gli articoli 25, paragrafo 3, e 29,

Vista la propria decisione del 6 maggio 1966 <sup>(1)</sup> con cui si concede alla Repubblica federale di Germania, per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1966, un contingente tariffario di 600 tonnellate al dazio dell'8,2 % per i naselli, semplicemente salati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.02 A I c) 2 della tariffa doganale comune,

Vista la nota verbale in data 30 giugno 1966 con la quale la Repubblica federale di Germania ha richiesto che tale contingente tariffario sia prorogato fino al 31 marzo 1967 e che l'entità del medesimo sia portata da 600 tonnellate a 1.700 tonnellate,

Considerando che il volume di 600 tonnellate concesso per un periodo limitato di 6 mesi è stato fissato senza voler pregiudicare la soluzione globale che si sarebbe adottata al termine della procedura di consultazione indetta allo scopo di esaminare le possibilità di consegna delle industrie di salatura francesi agli utilizzatori tedeschi;

Considerando che i dati statistici forniti dallo Stato membro richiedente sono i seguenti:

	(in tonnellate)				
	1961	1962	1963	1. 4. 1964 - 31. 3. 1965	1. 4. 1965 - 31. 3. 1966
Importazioni da paesi terzi	1.420	1.733	1.207	1.409	2.000
di cui:					
2° trimestre				452	642
3° trimestre				207	159
4° trimestre				244	633
1° trimestre				506	566

Considerando che nella Comunità non è stato ancora possibile reperire delle disponibilità esportabili, malgrado numerosi contatti fra gli ambienti interessati; che, in particolare, come risulta da uno scambio di lettere fra questi ultimi, le industrie di salatura francesi non sarebbero almeno per il momento, in grado di fornire allo Stato membro richiedente i pesci di cui trattasi; che di conseguenza, e tenuto conto del grado di utilizzazione del contingente tariffario iniziale (536 tonnellate al 1° settembre 1966) e del fatto che le importazioni dai paesi terzi sono generalmente maggiori nel quarto e nel primo trimestre che nel secondo e nel terzo, sembra opportuno aumentare il volume contin-

gentario per l'intero periodo dal 1° aprile 1966 al 31 marzo 1967 da 600 a 1.500 tonnellate,

## HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La validità del contingente tariffario concesso con decisione del 6 maggio 1966 alla Repubblica federale di Germania per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 1966 per le sue importazioni dai paesi terzi e per l'utilizzazione nel suo territorio, di naselli, semplicemente salati, destinati all'industria conserviera, della voce ex 03.02 A I c) 2 della tariffa doganale comune, è prorogata fino al 31 marzo 1967.

(1) GU n. 90 del 17. 5. 1966, pag. 1396/66.

*Articolo 2*

Il volume contingentario per l'intero periodo dal 1° aprile 1966 al 31 marzo 1967 è aumentato da 600 a 1.500 tonnellate.

*Articolo 3*

Le altre disposizioni della decisione del 6 maggio 1966 rimangono invariate.

*Articolo 4*

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1966.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

**Walter HALLSTEIN**

---

## INFORMAZIONI GENERALI

## PROPOSTE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti ed ai loro familiari, che si spostano all'interno della Comunità***(presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 gennaio 1966)*

(66/614/CEE)

## IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visti gli articoli 2, 7 e 51 del Trattato,

Vista la proposta della Commissione, redatta previa consultazione della Commissione amministrativa della C.E.E. per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che, dall'esperienza acquisita dal 1959 in sede di applicazione del regolamento n. 3 della C.E.E. e dei successivi regolamenti di modifica, risulta evidente l'interesse di riunire in un testo unico tutte le norme fondamentali di attuazione dell'articolo 51 del Trattato, comprese quelle riguardanti i lavoratori frontalieri, i lavoratori stagionali e la gente di mare, nonché di procedere ad una revisione generale di esse norme al fine di apportarvi i miglioramenti attualmente realizzabili nonostante la molteplicità e le divergenze dei regimi nazionali ;

Considerando che tali misure hanno lo scopo di favorire la libera circolazione e il miglioramento del livello di vita e di occupazione in tutte le regioni della Comunità, garantendo agli assicurati ed ai loro familiari i vantaggi della sicurezza sociale qualunque sia il luogo in cui essi sono occupati o risiedono, nonché la parità di trattamento di tutti i cittadini degli Stati membri rispetto alle varie legislazioni nazionali ;

Considerando che tali obiettivi vanno raggiunti ai fini dell'acquisto e della conferma del diritto alle prestazioni, nonché per il calcolo di queste ultime

segnatamente mediante il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali e l'erogazione delle prestazioni alle persone che risiedono nel territorio degli Stati membri ;

Considerando che la libera circolazione dei lavoratori non deve mai provocare per questi ultimi la perdita dei vantaggi già acquisiti nei vari paesi membri senza che detta perdita sia compensata da vantaggi per lo meno equivalenti, sempreché il totale delle prestazioni di cui beneficiano gli interessati non superi le prestazioni più elevate cui essi avrebbero avuto diritto se fossero stati soggetti durante la loro carriera alla legislazione di un solo Stato membro ;

Considerando che per i lavoratori risulta preferibile che le prestazioni per la disoccupazione completa siano ormai erogate secondo la legislazione del paese in cui si trova l'ufficio del lavoro al quale il disoccupato è iscritto senza altri limiti di durata che quelli previsti da tale legislazione ;

Considerando che lo scopo essenziale delle prestazioni familiari, consistente nel contribuire al mantenimento dei familiari dei lavoratori, in particolare dei figli, è raggiunto in modo più soddisfacente versando le prestazioni previste dalla legislazione del paese di residenza, dei familiari, a carico dello Stato alla cui legislazione il lavoratore è soggetto ;

Considerando che, in parecchi organi specializzati che assistono la Commissione per l'attuazione di varie misure sociali, la rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori è stata prevista dal Trattato e ritenuta utile dalle istituzioni competenti della Comunità ; che occorre quindi permettere ai rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e

degli agricoltori di partecipare alle riunioni della Commissione amministrativa ;

Considerando che l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha dichiarato che il presente regolamento può tener luogo degli accomodamenti previsti dal paragrafo 4 dell'articolo 69 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento :

a) il termine « legislazione » designa, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie esistenti e future, che riguardano i settori ed i regimi di sicurezza sociale di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 ; questo termine non comprende le disposizioni convenzionali, siano state dette disposizioni oggetto o meno di una decisione dei pubblici poteri che le rendano vincolanti o estendano il loro campo d'applicazione ;

b) il termine « convenzione di sicurezza sociale » designa ogni strumento, bilaterale o plurilaterale, che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri, nonché ogni strumento plurilaterale che vincola o vincolerà almeno due Stati membri e un altro Stato o più altri Stati nel settore della sicurezza sociale per tutti o per alcuni settori e regimi di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2, nonché gli accordi d'ogni genere conclusi nel quadro di detti strumenti ;

c) il termine « autorità competente » designa, per ogni Stato membro, il ministro, i ministri o l'autorità corrispondente da cui dipendono i regimi della sicurezza sociale nell'intero territorio dello Stato stesso o in una parte qualunque di esso ;

d) il termine « Commissione amministrativa » designa la Commissione di cui all'articolo 65 ;

e) il termine « istituzione » designa, per ogni Stato membro, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare tutta o parte della legislazione ;

f) il termine « istituzione competente » designa :

i) l'istituzione cui l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, ovvero

ii) l'istituzione nei confronti della quale l'interessato ha diritto alle prestazioni ovvero ne avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale si trova tale istituzione, ovvero

iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione, ovvero

iv) quando trattasi di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2, il datore di lavoro o l'assicuratore surrogato, oppure, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione ;

g) il termine « Stato competente » designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente ;

h) il termine « residenza » designa la dimora abituale ;

i) il termine « dimora » designa la dimora temporanea ;

j) i termini « istituzione del luogo di residenza » e « istituzione del luogo della dimora » designano rispettivamente l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni di cui trattasi nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata a erogare le prestazioni di cui trattasi nel luogo in cui l'interessato dimora secondo la legislazione dello Stato membro applicata dall'istituzione, ovvero, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione ;

k) il termine « lavoratore » designa i lavoratori subordinati, nonché tutte le persone assimilate ai lavoratori subordinati. Per persone assimilate ai lavoratori subordinati si intendono quelle che sono protette obbligatoriamente o volontariamente, secondo la legislazione applicabile, contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro dei regimi di sicurezza sociale organizzati a favore dei lavoratori subordinati ;

l) i) il termine « lavoratori frontalieri » designa i lavoratori che sono occupati nel territorio di uno Stato membro e risiedono nel territorio di un altro Stato membro nel

quale ritornano di massima ogni giorno od almeno una volta alla settimana ;

- ii) tuttavia, nei rapporti tra la Francia e gli Stati membri limitrofi, per essere considerato come lavoratore frontaliero, l'interessato deve essere occupato e risiedere in una zona la cui profondità non superi di massima i venti chilometri da un lato e dall'altro della frontiera comune ; la Commissione stabilisce mediante regolamento l'elenco dei comuni compresi in tali zone di frontiera ; essa potrà estendere tali zone mediante regolamento, con l'accordo degli Stati membri interessati ;
- iii) i lavoratori frontalieri occupati nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa da cui dipendono normalmente, e distaccati da tale impresa fuori dalla zona frontaliera nel territorio dello stesso Stato o in quello di un altro Stato membro, per una durata probabile che non superi i quattro mesi, conservano la qualifica di lavoratori frontalieri durante il periodo del distacco, nel limite di tale durata ;

m) il termine « lavoratori stagionali » designa i lavoratori che si recano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiedono, onde effettuare, per conto di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non deve eccedere gli otto mesi, e che dimorano sul territorio di tale Stato per tutta la durata del loro lavoro ; per lavoro a carattere stagionale si deve intendere un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno ; la giustificazione della qualifica di stagionale avviene esibendo il contratto di lavoro vidimato dagli uffici del lavoro dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore stagionale viene a svolgere la propria attività, oppure esibendo un documento, vidimato da tali uffici in cui si dichiara che l'interessato svolge un lavoro stagionale in tale territorio ;

n) il termine « profugo » ha il significato che gli viene attribuito nell'articolo 1 della convenzione relativa allo statuto dei profughi, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, o dalla legislazione di uno Stato membro ;

o) il termine « apolide » ha il significato che gli è attribuito dall'articolo 1 della convenzione relativa allo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954 ;

p) il termine « familiari » designa le persone definite e riconosciute tali, oppure designate come componenti il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale sono erogate le prestazioni o, nei casi di cui all'articolo 19 e al paragrafo 6 dell'articolo 23, dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono ; tuttavia, se tali legislazioni considerano familiari o componenti il nucleo familiare soltanto le persone conviventi con il lavoratore stesso, questa condizione è ritenuta soddisfatta quando tali persone siano principalmente a carico del lavoratore ;

q) il termine « superstiti » designa le persone definite o riconosciute tali dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate ; tuttavia, qualora questa legislazione consideri superstiti solo le persone che abbiano convissuto con il lavoratore defunto, questa condizione è ritenuta soddisfatta se le persone in questione sono state a carico principalmente del lavoratore defunto ;

r) il termine « periodi assicurativi » designa i periodi di versamento dei contributi e di occupazione, definiti o riconosciuti come periodi assicurativi dalla legislazione sotto la quale sono stati maturati, nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui sono stati riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi assicurativi ;

s) il termine « periodi di occupazione » designa i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale essi sono stati maturati, nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui sono stati riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione ;

t) i termini « prestazioni », « pensioni », « rendite » designano tutte le prestazioni, pensioni, rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni, gli assegni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi ;

u) il termine « prestazioni familiari » designa tutte le prestazioni in natura o in danaro destinate a compensare gli oneri familiari, esclusi gli assegni speciali per parto di cui all'allegato I ; il termine « assegni familiari » designa esclusivamente le prestazioni periodiche in danaro accordate in funzione del numero e dell'età dei figli ;

v) il termine « assegni in caso di morte » designa ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera t) del presente articolo.

### Articolo 2

1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai seguenti settori di sicurezza sociale :

- a) le prestazioni di malattia e di maternità ;
- b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle destinate a conservare e migliorare la capacità di guadagno ;
- c) le prestazioni di vecchiaia ;
- d) le prestazioni ai superstiti ;
- e) le prestazioni per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ;
- f) gli assegni in caso di morte ;
- g) le prestazioni di disoccupazione ;
- h) le prestazioni familiari.

2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, compresi i regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore per le prestazioni di cui al paragrafo precedente.

3. Le disposizioni particolari del titolo III del presente regolamento fanno tuttavia salve le disposizioni della legislazione di ogni Stato membro relative agli obblighi dell'armatore, il quale è considerato, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, come datore di lavoro.

4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e sanitaria, né ai regimi di prestazioni a favore di vittime della guerra o delle sue conseguenze, né ai regimi speciali per i pubblici impiegati o per il personale assimilato.

### Articolo 3

Gli Stati membri devono precisare, in una dichiarazione notificata e pubblicata ai sensi dell'articolo 78, le legislazioni ed i regimi di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2. Tale dichiarazione non ha carattere tassativo.

### Articolo 4

1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi

residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

2. Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti dei lavoratori che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza dei detti lavoratori, quando i superstiti siano cittadini di uno degli Stati membri oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri.

3. Salvo quanto disposto nel paragrafo 4 dell'articolo 2, il presente regolamento si applica ai pubblici impiegati ed al personale che, secondo la legislazione applicabile, è assimilato ad essi, nella misura in cui siano soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile tale regolamento.

4. Nonostante quanto disposto nel paragrafo precedente, il presente regolamento non si applica né agli agenti diplomatici o consolari di carriera, né ai pubblici impiegati appartenenti al ruolo delle cancellerie.

### Articolo 5

Salvo quanto disposto negli articoli 6 e 7, il presente regolamento sostituisce, per quanto riguarda le persone cui si applica, qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincola :

- a) esclusivamente due o più Stati membri, oppure
- b) almeno due Stati membri e uno o più altri Stati, purché si tratti di casi per il cui regolamento non intervenga nessuna istituzione di questi ultimi Stati.

### Articolo 6

1. Le disposizioni del presente regolamento fanno salvi gli obblighi derivanti :

- a) da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro ;
- b) dagli accordi europei provvisori dell'11 dicembre 1953 relativi alla sicurezza sociale, stipulati tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

2. Nonostante quanto disposto nell'articolo 5 del presente regolamento, rimangono applicabili :

- a) le disposizioni dell'accordo del 27 luglio 1950, riveduto il 13 febbraio 1961, concernente la sicurezza sociale dei battellieri del Reno ;
- b) le disposizioni della convenzione europea del 9 luglio 1956 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali ;

c) le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale menzionate nell'allegato II.

#### Articolo 7

1. Due o più Stati membri possono stipulare fra loro, se necessario, degli accordi complementari tendenti a regolare le modalità amministrative d'applicazione del presente regolamento.

2. Gli accordi stipulati ai sensi del paragrafo precedente e le successive modifiche entreranno in vigore soltanto previa inserzione nell'allegato II.

#### Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni particolari contenute nel presente regolamento, le persone cui si applica il presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di qualunque Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, qualunque sia lo Stato nel cui territorio risiedono.

2. Le disposizioni del paragrafo che precede sono applicabili al diritto di eleggere i membri fanno salve degli organi delle istituzioni di sicurezza sociale ma fanno salve le disposizioni della legislazione di ogni Stato membro per quanto riguarda l'eleggibilità degli interessati a tali organi.

3. Il beneficio delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili in virtù della lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo 6, nonché delle disposizioni degli accordi complementari stipulati ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 7, viene esteso a tutte le persone cui si applica il presente regolamento, salvo che venga disposto diversamente nell'allegato II.

#### Articolo 9

1. Le disposizioni della legislazione di uno Stato membro che subordinano alla residenza nel territorio di tale Stato l'ammissione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata non sono opponibili alle persone residenti nel territorio di un altro Stato membro che siano state soggette in un momento qualsiasi della loro carriera passata, alla legislazione del primo Stato.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina alla maturazione di periodi assicurativi l'ammissione alla assicurazione obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata, i periodi assicurativi maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro sono presi in considerazione, nella misura

necessaria, come se fossero periodi assicurativi maturati sotto la legislazione del primo Stato, a condizione che l'interessato risieda nel territorio o sia stato soggetto alla legislazione di questo Stato.

3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non autorizzano né il cumulo di iscrizione fra l'assicurazione obbligatoria secondo la legislazione di uno Stato membro e l'assicurazione volontaria o facoltativa continuata secondo la legislazione di un altro Stato membro, se esso cumulo non è ammesso dalla legislazione di quest'ultimo Stato, né il cumulo di iscrizione all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata secondo la legislazione di due o più Stati membri.

#### Articolo 10

1. Fatte salve le disposizioni particolari contenute nel presente regolamento, le prestazioni, pensioni, rendite ed assegni in caso di morte, acquisiti secondo la legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, tale condizione, fintantoché l'interessato sia soggetto all'assicurazione obbligatoria, non è considerata soddisfatta secondo la legislazione di un altro Stato membro.

#### Articolo 11

Le regole di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili alle prestazioni dovute secondo questa legislazione in conformità a quanto disposto nel presente regolamento.

#### Articolo 12

1. Salvo per quanto riguarda le prestazioni d'invalidità, di vecchiaia, di morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 32 e degli articoli 35, 39 e 40, ovvero della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 50, il presente regolamento non può conferire, né confermare il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura o di più prestazioni riferentisi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

2. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario anche se trattasi di prestazioni acquisite secondo la legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di un altro Stato membro. Tuttavia, per l'applicazione di questa regola, non si tien conto delle prestazioni della stessa natura, di invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 35, 39 e 40 ovvero della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 50.

3. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni d'invalidità o di prestazioni anticipate di vecchiaia svolga un'attività professionale, sono ad esso opponibili anche se eserciti la propria attività nel territorio di un altro Stato membro.

4. Se la legislazione di uno Stato membro prevede che il diritto alla pensione o alla rendita di un titolare che beneficia di prestazioni in danaro è trasferito all'istituzione che eroga tali prestazioni, queste disposizioni si applicano anche alla pensione o rendita acquisita secondo la legislazione di ogni altro Stato membro.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

#### Articolo 13

1. I lavoratori cui si applica il presente regolamento sono soggetti soltanto alla legislazione di uno Stato membro. Tale legislazione è determinata ai sensi del presente titolo.

2. Salvo quanto disposto negli articoli da 14 a 16,

a) i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro ovvero se l'impresa od il datore di lavoro da cui dipendono hanno la propria sede od il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro ;

b) i lavoratori occupati a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di tale Stato ;

c) i pubblici impiegati ed il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro dalla cui amministrazione essi dipendono.

3. Le disposizioni del presente titolo non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

#### Articolo 14

1. La regola enunciata nella lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 13 comporta le seguenti eccezioni o particolarità :

a) i) i lavori i quali, essendo occupati nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipendono normalmente, sono distaccati da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgere un lavoro per conto di essa impresa, rimangono soggetti alla legislazione del primo Stato, a condizione che la durata prevedibile del lavoro non ecceda i dodici mesi e che tali lavoratori non siano inviati per sostituire altri lavoratori giunti al termine del loro periodo di distacco ;

ii) se la durata del lavoro da effettuare, prolungandosi per circostanze imprevedibili oltre la durata prevista in un primo tempo, supera i dodici mesi, la legislazione del primo Stato rimane applicabile fino al compimento del lavoro, con riserva dell'accordo dell'autorità competente del secondo Stato o dell'organismo da questa designato ; l'accordo deve essere richiesto prima della fine del periodo iniziale di dodici mesi ;

b) i lavoratori dei trasporti internazionali occupati nel territorio di due o più Stati membri in qualità di personale viaggiante o navigante al servizio di un'impresa che effettui per conto d'altri o per conto proprio dei trasporti di passeggeri o di merci, ferroviari, stradali aerei o di navigazione interna e abbia la propria sede nel territorio di uno Stato membro sono soggetti alla legislazione di quest'ultimo Stato ; tuttavia,

i) i lavoratori occupati presso una succursale o una rappresentanza permanente che l'impresa in questione possiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha la propria sede, sono soggetti alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale succursale o rappresentanza permanente si trova ;

ii) i lavoratori occupati prevalentemente nel territorio dello Stato membro nel quale risiedono sono soggetti alla legislazione di tale Stato anche se l'impresa che li occupa non ha né sede, né succursale, né rappresentanza permanente in tale territorio ;

c) i lavoratori che non lavorano nei trasporti internazionali i quali svolgano normalmente la loro attività nel territorio di due o più Stati membri sono soggetti :

i) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, se esercitano parte della loro attività in tale territorio o se dipendono da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di vari Stati membri ;

ii) alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'impresa o il datore di lavoro che li occupano hanno la propria sede od il proprio domicilio, se non risiedono nel territorio di uno degli Stati nei quali esercitano la loro attività ;

d) i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa che ha la propria sede nel territorio di un altro Stato membro e che è attraversata dalla frontiera comune di questi Stati, sono soggetti alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio tale impresa ha la propria sede.

2. La regola enunciata nella lettera b) del paragrafo 2) dell'articolo 13 comporta le seguenti eccezioni :

a) i lavoratori occupati presso un'impresa dalla quale dipendono normalmente, nel territorio di uno Stato membro o a bordo di una nave che batta bandiera di uno Stato membro, i quali siano distaccati da tale impresa per effettuare un lavoro per suo conto a bordo di una nave che batta bandiera di un altro Stato membro, rimangono soggetti alla legislazione del primo Stato, con riserva delle condizioni previste nella lettera a) del paragrafo precedente ;

b) i lavoratori che, non essendo abitualmente occupati in mare, sono occupati nelle acque territoriali od in un porto di uno Stato membro, su una nave che batta bandiera di un altro Stato membro senza appartenere all'equipaggio di tale nave, sono soggetti alla legislazione del primo Stato ;

c) i lavoratori occupati a bordo di una nave che batta bandiera di uno Stato membro e retribuiti per

questa occupazione da un'impresa o da una persona avente la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro, sono soggetti alla legislazione di quest'ultimo Stato purchè abbiano la residenza nel suo territorio ; l'impresa o la persona che corrisponde la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell'applicazione di detta legislazione.

3. Se la legislazione di uno Stato membro prevede che i titolari di pensione o di rendita non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria anche se esercitano un'attività professionale, queste disposizioni si applicano anche ai titolari di una pensione o di una rendita acquisita secondo la legislazione di un altro Stato membro.

#### Articolo 15

1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 4 dell'articolo 4, le disposizioni della lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 13 sono applicabili ai lavoratori, qualunque sia la loro nazionalità, occupati in posti diplomatici o consolari di uno Stato membro od al servizio personale di coloro che occupano tali posti.

2. Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo precedente, che siano cittadini dello Stato membro rappresentato dal posto diplomatico o consolare di cui trattasi, possono optare per l'applicazione della legislazione di tale Stato. Questo diritto di opzione, che può essere esercitato una sola volta, non ha effetto retroattivo.

3. Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l'applicazione della legislazione dello Stato membro nel cui territorio sono occupati e l'applicazione della legislazione dello Stato membro cui erano soggetti da ultimo oppure dello Stato membro del quale sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni che non siano quelle relative agli assegni familiari la cui concessione è regolata dal regime applicabile a questi agenti. Questo diritto di opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto dalla data di entrata in servizio.

#### Articolo 16

Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori, delle eccezioni alle disposizioni degli articoli da 13 a 15.

• TITOLO III

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE  
CATEGORIE DI PRESTAZIONI**

Capitolo 1

**Malattia e maternità**

*Articolo 17*

1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina alla maturazione di periodi assicurativi o d'occupazione l'acquisto, la conferma o il recupero del diritto alle prestazioni, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto, a tale fine, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi o d'occupazione maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro come se fossero periodi maturati sotto la legislazione del primo Stato.

2. Le disposizioni contenute nel paragrafo precedente sono applicabili ai lavoratori stagionali, anche per periodi anteriori a una interruzione dell'assicurazione che abbia superato la durata eventualmente prevista dalla legislazione dello Stato competente, a condizione tuttavia che i lavoratori interessati non abbiano cessato di essere assicurati per più di quattro mesi.

*Articolo 18*

1. I lavoratori che risiedano nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e soddisfino alle condizioni richieste dalla legislazione di quest'ultimo Stato per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente dell'articolo 17, beneficiano nel territorio dello Stato nel quale risiedono :

a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione applicata da quest'ultima istituzione, come se ad essa fossero iscritti ;

b) delle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente oppure, a richiesta di questa e per suo conto, dall'istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione dello Stato competente, come se risiedessero nel territorio di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili per omologia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente, per quanto riguarda le prestazioni in natura, a condizione che non abbiano diritto a que-

ste prestazioni secondo la legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.

3. Le prestazioni possono essere erogate ai lavoratori frontalieri anche dall'istituzione competente nel territorio dello Stato competente, secondo la legislazione di tale Stato, come se risiedessero nel suo territorio. I familiari sono ammessi a beneficiare delle prestazioni in natura alle stesse condizioni, con riserva di un accordo fra gli Stati membri interessati o fra le autorità competenti di tali Stati, ovvero, in mancanza, dell'autorizzazione preventiva dell'istituzione competente salvo casi d'urgenza.

4. I lavoratori o i loro familiari di cui al presente articolo, che non siano lavoratori frontalieri o familiari dei medesimi e che dimorino nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato, come se risiedessero nel suo territorio, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità prima dell'inizio della dimora.

5. I lavoratori o i loro familiari di cui al presente articolo, che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità prima del trasferimento della residenza.

*Articolo 19*

1. I lavoratori che soddisfino alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente dell'articolo 17, e

a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate, durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, oppure

b) che, dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, sono autorizzati da tale istituzione a ritornare nel territorio di un altro Stato membro in cui risiedono ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, oppure

c) che sono autorizzati dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevervi le cure adatte al loro stato,

beneficiano :

i) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente da parte dell'istituzione del luogo della dimora o della residenza, secondo la legislazione applicata da quest'ultima istituzione, come se fossero ad essa iscritti, nei limiti della durata eventualmente stabilita dalla legislazione dello Stato competente ;

ii) delle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente o, a richiesta di quest'ultima e per suo conto, dall'istituzione del luogo della dimora o della residenza, secondo la legislazione dello Stato competente, come se si trovassero nel territorio di tale Stato.

2. a) L'autorizzazione di cui alla lettera b) del paragrafo precedente non può essere rifiutata se non quando lo spostamento dell'interessato sia sconsigliato per motivi medici debitamente accertati ;

b) l'autorizzazione di cui alla lettera c) del paragrafo precedente non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere dispensate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede.

3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono applicabili ai familiari per quanto riguarda prestazioni in natura.

4. Il diritto alle prestazioni dei familiari di un lavoratore non subisce pregiudizio per il fatto che il lavoratore stesso beneficia delle disposizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo.

#### Articolo 20

1. Se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa sulla retribuzione media, l'istituzione competente di questo Stato stabilisce tale retribuzione media in funzione esclusivamente delle retribuzioni accertate durante i periodi maturati sotto la stessa legislazione.

2. Se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basa sulla retribuzione forfettaria, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto esclusivamente della retribuzione forfettaria oppure, eventualmente, della media delle retribuzioni forfettarie corrispondenti ai periodi maturati sotto tale legislazione.

3. Se la legislazione di uno Stato membro prevede che l'importo delle prestazioni in danaro varia con il numero dei familiari, l'istituzione competente di

tale Stato tiene conto anche dei familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro.

#### Articolo 21

I disoccupati che soddisfino alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione, per aver diritto alle prestazioni in natura, tenuto conto, eventualmente, dell'articolo 17, beneficiano delle prestazioni in natura per se stessi ed i loro familiari, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono. Le prestazioni in natura sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione applicata da questa istituzione, per conto dell'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione.

#### Articolo 22

1. Quando i lavoratori o i loro superstiti, mentre viene istruita la domanda di pensione o di rendita, cessano di aver diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro competente da ultimo, queste prestazioni vengono loro erogate ugualmente, come pure ai loro familiari, secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono, purché gli interessati vi abbiano diritto ai sensi di tale legislazione o vi possano aver diritto secondo la legislazione di un altro Stato membro se risiedono nel territorio di quest'ultimo Stato, tenendo conto, se del caso, di quanto disposto nell'articolo 17.

2. Se la legislazione dello Stato membro in questione condiziona il diritto alle prestazioni in natura al versamento di contributi da parte del titolare della pensione o rendita, l'interessato deve dimostrare di aver versato i contributi dovuti secondo detta legislazione per beneficiare del paragrafo precedente. In mancanza di ciò, l'interessato cessa di aver diritto alle prestazioni in natura allo scadere del secondo mese per il quale non ha pagato i contributi dovuti.

3. Le prestazioni in natura erogate ai sensi del paragrafo 1 sono a carico dell'istituzione cui sono stati versati i contributi ai sensi del paragrafo 2 ; qualora non sia applicabile il paragrafo 2, l'istituzione del luogo di residenza, dopo aver liquidato la pensione o la rendita, ricupera eventualmente dall'istituzione cui incombe l'onere delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 23 le prestazioni erogate.

#### Articolo 23

1. Qualora il titolare di pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio ri-

siede, tenendo conto eventualmente dell'articolo 17, tali prestazioni sono erogate a lui, nonché ai suoi familiari, dall'istituzione del luogo di residenza ed a carico di questa stessa istituzione, come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo soltanto la legislazione di questo ultimo Stato.

2. Quando il titolare di una pensione o rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro oppure di pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri non ha diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, queste prestazioni gli vengono ugualmente erogate, nonché ai suoi familiari, purché egli ne abbia diritto secondo le legislazioni dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, tenendo conto eventualmente dell'articolo 17, se risiedeva nel territorio dello Stato in questione. Le prestazioni sono erogate, per conto dell'istituzione di cui al paragrafo precedente, dall'istituzione del luogo di residenza, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o rendita secondo la legislazione dello Stato nel cui territorio egli risiede e avesse diritto alle prestazioni in natura.

3. Nei casi di cui al paragrafo precedente, l'onere delle prestazioni in natura incombe all'istituzione determinata secondo le regole seguenti :

a) se il titolare ha diritto alle prestazioni in questione secondo la legislazione di un solo Stato membro, l'onere incombe all'istituzione competente di questo Stato ;

b) se il titolare ha diritto a tali prestazioni secondo la legislazione di due o più Stati membri, l'onere incombe all'istituzione competente dello Stato membro sotto la cui legislazione il titolare ha maturato il più lungo periodo assicurativo ; qualora l'applicazione di questa regola abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, tale onere incombe all'istituzione cui il titolare era iscritto da ultimo.

4. Quando i familiari del titolare di una pensione o rendita, dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro, o di pensioni o rendite dovute a titolo delle legislazioni di due o più Stati membri, risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni in natura come se il titolare risiedesse nello stesso territorio, a condizione che egli abbia diritto a tali prestazioni secondo la legislazione di uno Stato membro. Queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo la legislazione applicata da tale istituzione,

a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare.

5. Se i familiari di cui al paragrafo precedente trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato membro nel quale risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso evento di malattia o di maternità prima di trasferire la propria residenza.

6. Il titolare di una pensione o rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri, il quale abbia diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione di uno di questi Stati, ne beneficia, come pure i suoi familiari, durante la dimora nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono. Tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo della dimora, secondo la legislazione da essa applicata, a carico dell'istituzione del luogo di residenza del titolare.

7. Tuttavia, nelle relazioni fra il Belgio e la Francia, l'onere delle prestazioni in natura erogate al titolare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il quale sia stato lavoratore frontaliero o sia superstite di un lavoratore frontaliero, ovvero ai suoi familiari, ai sensi dei paragrafi 1 e 6 del presente articolo, è ripartito in ragione della metà fra l'istituzione del luogo di residenza del titolare e l'istituzione cui egli è stato iscritto da ultimo, purché abbia lavorato in qualità di lavoratore frontaliero durante i tre mesi immediatamente precedenti la data di decorrenza della pensione o rendita o la data del suo decesso.

8. Se la legislazione di uno Stato membro prevede delle trattenute di contributi a carico del titolare di una pensione o di rendita, per la garanzia delle prestazioni in natura, l'istituzione debitrice della pensione o della rendita, cui incombe l'onere delle prestazioni in natura, è autorizzata ad operare tali trattenute nei casi di cui al presente articolo.

9. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili al titolare di una pensione o rendita, né ai suoi familiari che hanno diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione di uno Stato membro, a motivo dell'esercizio di un'attività professionale. In tal caso, gli interessati sono considerati lavoratori o familiari di un lavoratore ai fini dell'applicazione del presente capitolo.

#### Articolo 24

1. Se la legislazione del paese della dimora o della residenza prevede più regimi di assicurazione-malattia o maternità, le disposizioni applicabili ai sensi

degli articoli 18, 19, 21, 22 o dei paragrafi 2, 4 o 6 dell'articolo 23 sono quelle del regime cui sono soggetti i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio; tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per il lavoratori delle miniere o degli stabilimenti assimilati, le disposizioni di tale regime si applicano a questa categoria di lavoratori e ai loro familiari.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle prestazioni ad una condizione relativa all'origine della malattia, questa condizione non è opponibile né ai lavoratori, né ai loro familiari cui è applicabile il presente regolamento, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio essi risiedono.

3. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto eventualmente del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un altro Stato membro, per lo stesso evento di malattia o di maternità.

#### Articolo 25

1. Le prestazioni in natura erogate dall'istituzione di uno Stato membro per conto dell'istituzione di un altro Stato membro ai sensi delle disposizioni del presente capitolo danno luogo a rimborso integrale, salvo quanto disposto dal paragrafo 7 dell'articolo 23.

2. I rimborsi di cui al paragrafo precedente sono determinati ed effettuati secondo le modalità stabilite dalla Commissione amministrativa previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute ovvero su base forfettaria.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

#### Capitolo 2

##### Invalidità

#### Articolo 26

1. Se un lavoratore, che sia stato soggetto successivamente od alternativamente alla legislazione di due o più Stati membri, ha maturato dei periodi assicurativi esclusivamente sotto legislazioni secon-

do le quali l'importo delle prestazioni d'invalidità non dipende dalla durata dei periodi assicurativi, le prestazioni alle quali tale lavoratore ha diritto sono accordate a norma degli articoli 27 e 28. Questi articoli non hanno per oggetto le maggiorazioni o i supplementi di pensione per i figli che sono erogati esclusivamente ai sensi dell'articolo 62.

2. L'allegato III indica, per ogni Stato membro interessato, le legislazioni in vigore nel suo territorio, che sono del tipo previsto dal paragrafo precedente.

#### Articolo 27

1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina alla maturazione di periodi assicurativi o di occupazione, l'acquisto, la conferma, od il recupero del diritto alle prestazioni, l'istituzione che applica tale legislazione tiene conto a tale fine, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi o di occupazione maturati sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro come se fossero periodi maturati sotto la legislazione del primo Stato.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione di talune prestazioni alla condizione che i periodi assicurativi o di occupazione siano stati maturati in una professione soggetta a regime speciale o eventualmente in una data occupazione, i periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri non sono presi in considerazione per l'erogazione di tali prestazioni se non quando siano stati maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o eventualmente nella stessa occupazione. Se, tenendo conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, questi periodi sono computati per l'erogazione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, secondo il caso.

#### Articolo 28

1. L'istituzione dello Stato membro la cui legislazione è applicabile al momento in cui si è prodotta l'invalidità al lavoro seguita da invalidità determinata, secondo le disposizioni di tale legislazione, se l'interessato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente dell'articolo 27.

2. Se l'interessato soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo precedente, le prestazioni gli sono ac-

cordate esclusivamente dalla detta istituzione secondo la legislazione che essa applica.

3. Se l'interessato non soddisfa alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto secondo la legislazione di un altro Stato membro, tenendo conto eventualmente dell'articolo 27.

4. Se, secondo la legislazione di uno Stato membro, la misura delle prestazioni viene stabilita tenendo conto dei familiari diversi dai figli, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto dei detti familiari anche qualora essi risiedano nel territorio di un altro Stato membro.

#### Articolo 29

1. Quando un lavoratore sia stato soggetto successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui almeno una non sia del tipo indicato nel paragrafo 1 dell'articolo 26, le prestazioni cui tale lavoratore ha diritto sono erogate ai sensi del capitolo 3 che si applica per analogia tenendo conto di quanto disposto nel paragrafo 3 del presente articolo.

2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo precedente, se il lavoratore in questione è vittima d'invalidità al lavoro seguita da invalidità quando è soggetto ad una legislazione indicata nell'allegato III e se soddisfa solo alle condizioni fissate da questa o da altre legislazioni dello stesso tipo per aver diritto alle prestazioni tenendo eventualmente conto dell'articolo 27, ma senza che occorra ricorrere ai periodi assicurativi o di occupazione maturati sotto una legislazione non indicata nell'allegato III, le prestazioni cui tale lavoratore ha diritto sono erogate ai sensi dell'articolo 28.

3. La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato d'invalidità del richiedente è ammessa validamente dall'istituzione di qualunque altro Stato membro interessato a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato IV.

#### Articolo 30

1. In caso di aggravamento dell'invalidità per la quale il lavoratore beneficia di prestazioni secondo la legislazione di un solo Stato membro, sono applicabili le seguenti disposizioni :

a) se l'interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non è stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad erogare le prestazioni tenendo conto dell'aggravamento, secondo la legislazione di questo Stato ;

b) se l'interessato da quando beneficia delle prestazioni è stato soggetto alla legislazione di uno o più Stati membri, le prestazioni gli vengono erogate tenendo conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 26 o dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 secondo il caso ;

c) se l'importo totale delle prestazioni dovute secondo quanto disposto nella lettera precedente è inferiore all'importo delle prestazioni di cui l'interessato beneficiava a carico dell'istituzione precedentemente debitrice, quest'ultima è tenuta a corrispondergli un complemento uguale alla differenza tra detti importi ;

d) se l'interessato non ha diritto a prestazioni a carico dell'istituzione di un altro Stato membro nel caso di cui alla lettera b) del presente paragrafo, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad erogare le prestazioni secondo la legislazione di questo Stato tenendo presente l'aggravamento e tenendo eventualmente conto dell'articolo 27.

2. In caso di aggravamento dell'invalidità per la quale il lavoratore beneficia di prestazioni secondo la legislazione di due o più Stati membri, le prestazioni gli vengono accordate tenendo conto dell'aggravamento, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 29.

#### Articolo 31

1. Se, dopo la sospensione delle prestazioni, deve essere ripresa l'erogazione, ad essa provvedono l'istituzione o le istituzioni che erano debtrici delle prestazioni al momento della sospensione, salvo quanto disposto nell'articolo 32.

2. Se, dopo la soppressione delle prestazioni, lo stato dell'interessato giustifica l'erogazione di nuove prestazioni, queste gli vengono accordate ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 26 o dei paragrafi 1 o 2 dell'articolo 29, secondo il caso.

#### Articolo 32

1. Le prestazioni d'invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono state erogate e conformemente alle disposizioni del capitolo 3.

2. Quando il beneficiario di prestazione d'invalidità secondo la legislazione di uno o più Stati membri è ammesso a far valere dei diritti a prestazioni di vecchiaia nel caso di cui all'articolo 38, ogni istituzione debitrice delle prestazioni d'invalidità continua ad erogare a tale beneficiario le prestazioni cui egli ha diritto secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui le disposizioni del paragrafo precedente diventano applicabili nei confronti di questa istituzione.

3. Se tuttavia, nel caso previsto dal paragrafo precedente, le prestazioni d'invalidità sono state erogate ai sensi dall'articolo 28, l'istituzione che rimane debitrice di queste prestazioni può applicare le lettere a) o b) i) del paragrafo 1 dell'articolo 38, come se il beneficiario di tali prestazioni soddisfacesse alle condizioni prescritte dalla legislazione dello Stato membro interessato per aver diritto alle prestazioni di vecchiaia, sostituendo all'importo teorico di cui al paragrafo 2 dell'articolo 35 l'importo delle prestazioni d'invalidità dovute da tale istituzione.

### Capitolo 3

#### Vecchiaia e morte (pensioni)

##### Articolo 33

1. Se un lavoratore è stato soggetto successivamente od alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, le prestazioni alle quali questo lavoratore ed i suoi superstiti hanno diritto sono erogate secondo quanto disposto nel presente capitolo, anche quando gli interessati potrebbero far valere il diritto alle prestazioni secondo soltanto la legislazione di uno o più Stati membri.

2. Non rientrano nella previsione del presente capitolo le maggiorazioni o i supplementi di pensione per figli, né le pensioni per orfani erogate ai sensi degli articoli 62 e 63.

##### Articolo 34

1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina alla maturazione di periodi assicurativi o di occupazione l'acquisto, la conferma od il recupero del diritto alle prestazioni, l'istituzione che applica tale legislazione tiene conto a tale fine, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi o di occupazione maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro come se fossero periodi maturati sotto la legislazione del primo Stato.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione di talune prestazioni alla condizione che i periodi assicurativi siano stati maturati in una professione soggetta ad un regime speciale od eventualmente in un dato impiego, i periodi maturati sotto le legislazioni di altri Stati membri non sono computati, ai fini della erogazione di tali prestazioni, se non siano stati maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa professione od eventualmente nello stesso impiego. Se, tenendo conto dei periodi così maturati, l'interessato non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, questi periodi sono computati ai fini dell'erogazione delle prestazioni del regime generale o, in mancanza, del regime applicabile agli operai od agli impiegati, secondo il caso.

3. Se la legislazione di uno Stato membro, che subordina la concessione delle prestazioni alla condizione che il lavoratore sia soggetto a questa legislazione quando si è verificato il rischio, non esige la maturazione di periodi assicurativi o di occupazione per l'acquisto del diritto alle prestazioni, né per il calcolo di dette prestazioni, si suppone che il lavoratore che abbia cessato di essere soggetto a tale legislazione lo sia ancora quando si è verificato il rischio, ai fini dell'applicazione del presente capitolo, se è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro quando si è verificato il rischio o, in mancanza di ciò, se può far valere il diritto alle prestazioni secondo la legislazione di un altro Stato membro. Tale condizione tuttavia non è applicabile nel caso di cui al paragrafo 1 dell'articolo 37.

4. Se la legislazione di uno Stato membro prevede che il periodo durante il quale viene erogata una pensione o rendita possa essere preso in considerazione ai fini dell'acquisto, della conferma o del recupero del diritto alle prestazioni, l'istituzione competente di detto Stato tiene conto, a tal fine, del periodo durante il quale una pensione o rendita è stata erogata secondo la legislazione di qualsiasi altro Stato membro.

##### Articolo 35

1. L'istituzione di ogni Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è stato soggetto stabilisce, secondo la legislazione che essa applica, se l'interessato soddisfa alle condizioni prescritte per aver diritto alle prestazioni, tenendo conto eventualmente dell'articolo 34.

2. Qualora l'interessato soddisfa alle condizioni prescritte nel paragrafo precedente, tale istituzione

calcola l'importo teorico della prestazione cui avrebbe diritto se tutti i periodi maturati sotto le legislazioni degli Stati membri in questione e presi in considerazione ai sensi dall'articolo 34, paragrafi 1 e 2 fossero stati maturati unicamente sotto la legislazione che essa applica. Se, secondo questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi assicurativi, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui al paragrafo precedente.

3. L'istituzione in questione stabilisce quindi l'importo effettivo della prestazione che essa deve all'interessato, in base all'importo teorico di cui al paragrafo precedente, secondo il prorata della durata dei periodi assicurativi maturati prima della realizzazione del rischio, sotto la legislazione che essa applica, rispetto alla durata totale dei periodi assicurativi maturati, prima della realizzazione del rischio, sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati, salvo per i periodi considerati al paragrafo 4 dell'articolo 34.

4. Se la durata totale dei periodi assicurativi maturati prima della realizzazione del rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati è superiore alla durata massima prescritta dalla legislazione di uno Stato membro per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente di questo Stato prende in considerazione questa durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, senza che questo metodo di calcolo possa avere l'effetto di imporre a tale istituzione l'onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica.

5. Nei casi in cui la legislazione di uno Stato membro prevede che l'importo delle prestazioni o di taluni elementi di prestazioni sia strettamente proporzionale alla durata dei periodi assicurativi, l'istituzione competente di questo Stato può procedere al calcolo diretto delle prestazioni o degli elementi di prestazioni in funzione dei soli periodi assicurativi maturati sotto la legislazione che essa applica nonostante quanto disposto nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo. La Commissione amministrativa stabilisce i casi nei quali questo metodo di calcolo diretto è applicabile.

#### Articolo 36

1. Ai fini del calcolo dell'importo teorico di cui al paragrafo 2 dell'articolo 35,

a) se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su una retribuzione media, un contributo medio, una maggiorazione media o sul rapporto già esistente, durante i periodi assicurativi, tra la retribuzione lorda

dell'interessato e la media delle retribuzioni lorde di tutti gli assicurati esclusi gli apprendisti, queste cifre medie proporzionali sono determinate dall'istituzione competente di tale Stato in base ai soli periodi assicurativi maturati sotto la legislazione dello Stato stesso o alla retribuzione lorda percepita dall'interessato durante questi soli periodi ;

b) se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull'importo delle retribuzioni, dei contributi o delle maggiorazioni, le retribuzioni, i contributi o le maggiorazioni da prendere in considerazione dall'istituzione competente di questo Stato per i periodi assicurativi maturati sotto le legislazioni di altri Stati membri sono determinati sulla base della media delle retribuzioni, dei contributi o delle maggiorazioni constatati per i periodi maturati sotto la legislazione del primo Stato ;

c) se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su una retribuzione o su un importo forfettario, la retribuzione o l'importo da prendere in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato per i periodi assicurativi maturati sotto le legislazioni di altri Stati membri, è uguale alla retribuzione o all'importo forfettario o, se del caso, alla media delle retribuzioni o degli importi forfettari corrispondenti ai periodi assicurativi maturati sotto la legislazione del primo Stato ;

d) se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi, per taluni periodi, sull'importo delle retribuzioni e, per altri periodi, su una retribuzione o un importo forfettario, l'istituzione competente di questo Stato tiene conto, per i periodi assicurativi maturati sotto le legislazioni di altri Stati membri, delle retribuzioni o degli importi determinati ai sensi delle lettere b) o c) del presente paragrafo, oppure della media di queste retribuzioni o di questi importi, secondo il caso ; se, per tutti i periodi maturati sotto la legislazione del primo Stato, il calcolo delle prestazioni si basa su una retribuzione o su un importo forfettario, la retribuzione da prendere in considerazione dall'istituzione competente di questo Stato per i periodi assicurativi maturati sotto le legislazioni di altri Stati membri è uguale alla retribuzione fittizia corrispondente a questa retribuzione o a questo importo forfettario.

2. Se la legislazione di uno Stato membro prevede delle regole di rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni, tali regole sono applicabili, all'occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall'istituzione competente di tale Stato, ai sensi nel paragrafo precedente, per i periodi assicurativi maturati sotto la legislazione degli altri Stati membri.

cedente, i periodi assicurativi maturati sotto la legislazione degli altri Stati membri.

3. Se, secondo la legislazione di uno Stato membro, l'importo delle prestazioni viene stabilito tenendo conto dei familiari che non siano figli, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto di detti familiari anche qualora essi risiedano nel territorio di un altro Stato membro.

#### Articolo 37

1. Nonostante quanto disposto nell'articolo 35, se la durata totale dei periodi assicurativi o di occupazione maturati sotto la legislazione di uno Stato membro non raggiunge l'anno e se, tenendo conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito secondo tale legislazione, l'istituzione di questo Stato non è tenuta ad accordare delle prestazioni per tali periodi.

2. I periodi di cui al paragrafo precedente sono presi in considerazione dall'istituzione di ognuno degli altri Stati membri interessati ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 35, salvo le disposizioni del paragrafo 3.

3. Qualora l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo abbia l'effetto di liberare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono erogate esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di detti Stati alle cui condizioni si soddisfa, come se tutti i periodi assicurativi maturati e presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 34, o paragrafi 1 e 2, fossero stati maturati sotto la legislazione di tale Stato.

#### Articolo 38

1. Se l'interessato non riunisce, in un determinato momento, le condizioni richieste da tutte le legislazioni degli Stati membri, alle quali il lavoratore era stato soggetto, tenendo conto dell'articolo 34, ma soddisfa soltanto alle condizioni di una o più legislazioni, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) l'importo delle prestazioni dovute è calcolato ai sensi dei paragrafi 2 a 4 o del paragrafo 5, dell'articolo 35, secondo i casi, da ognuna delle istituzioni competenti che applica una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte;

b) tuttavia,

i) se l'interessato soddisfa alle condizioni di almeno due legislazioni senza che si debba ricorrere ai periodi assicurativi o di occupazione maturati sotto le legislazioni le cui

condizioni non sono soddisfatte, tali periodi non sono computati ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 2 a 4 dell'articolo 35;

ii) se l'interessato soddisfa alle condizioni di una sola legislazione senza che occorra ricorrere ai periodi assicurativi o di occupazione maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, l'importo della prestazione dovuta è calcolato in base alla sola legislazione le cui condizioni sono soddisfatte, tenuto conto dei soli periodi maturati sotto tale legislazione.

2. Le prestazioni erogate secondo una o più legislazioni interessate, nel caso indicato al paragrafo precedente, sono ricalcolate d'ufficio ai sensi dei paragrafi da 2 a 4 od al paragrafo 5 dell'articolo 35, secondo i casi man mano che le condizioni richieste da una o più altre legislazioni interessate siano soddisfatte, tenendo conto, se del caso, dell'articolo 34.

3. Le prestazioni erogate secondo le legislazioni di due o più Stati membri sono ricalcolate d'ufficio ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, salvo quanto disposto nel paragrafo 2 dell'articolo 29, quando le condizioni richieste da una o più di tali legislazioni cessino di essere soddisfatte.

#### Articolo 39

1. Se l'importo della prestazione cui l'interessato avrebbe diritto secondo la legislazione di uno Stato membro, senza applicare le disposizioni degli articoli precedenti del presente capitolo, è superiore all'importo della prestazione dovuta secondo tale legislazione, ai sensi delle dette disposizioni, l'istituzione competente di tale Stato deve erogare all'interessato un complemento uguale alla differenza tra i suddetti importi. L'onere di questo complemento è assunto integralmente da detta istituzione.

2. Qualora l'importo totale di tutte le prestazioni dovute ai sensi delle disposizioni del presente capitolo, compresi i complementi di cui al paragrafo precedente, sia superiore all'importo teorico più elevato, determinato ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 35, ogni complemento viene ridotto a concorrenza dell'importo eccedente secondo il prorata dei rispettivi importi di tali complementi.

3. I complementi di cui al presente articolo sono considerati come un elemento delle prestazioni erogate dall'istituzione debitrice. Il loro importo viene

stabilito a titolo definitivo, salvo quando si debbano applicare le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 38.

#### Articolo 40

1. Se l'importo totale delle prestazioni dovute ai sensi delle disposizioni del presente capitolo è inferiore all'importo della prestazione minima prevista nell'eventualità considerata se tutti i periodi assicurativi maturati e presi in considerazione ai sensi dell'articolo 34 fossero stati maturati soltanto sotto la legislazione di uno degli Stati membri secondo la quale è dovuta una prestazione, l'istituzione competente di questo Stato deve erogare all'interessato, se risiede sul territorio di detto Stato, un complemento uguale alla differenza.

2. L'allegato V indica per ogni Stato membro interessato le prestazioni minime d'invalidità, vecchiaia e superstiti previste dalla sua legislazione.

#### Capitolo 4

##### Infortunati sul lavoro e malattie professionali

#### Articolo 41

1. I lavoratori che risiedano nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente e che siano vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, beneficiano, nel territorio dello Stato nel quale risiedono :

a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dall'istituzione del luogo di residenza secondo la legislazione applicata da quest'ultima istituzione, come se fossero iscritti alla medesima ;

b) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente o, a richiesta di quest'ultima e per suo conto, dall'istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione dello Stato competente, come se risiedessero nel territorio di tale Stato.

2. Le prestazioni possono inoltre essere erogate ai lavoratori frontalieri dall'istituzione competente nel territorio dello Stato competente, secondo la legislazione di tale Stato, come se risiedessero nel suo territorio.

3. Se dei lavoratori, di cui al presente articolo, che non siano frontalieri, nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato anche se hanno già be-

neficiato di prestazioni prima dell'inizio della loro dimora.

4. Se dei lavoratori, di cui al presente articolo, trasferiscono la loro residenza nel territorio dello Stato competente, beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato anche se hanno già beneficiato di prestazioni prima del trasferimento della residenza.

#### Articolo 42

L'infortunio in itinere di cui un lavoratore è vittima nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente è assimilato ad un infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio dello Stato competente.

#### Articolo 43

1. I lavoratori vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale,

a) che dimorano nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente, ovvero

b) che, dopo essere stati ammessi al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente sono autorizzati da questa istituzione a ritornare nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente, nel quale risiedono, oppure a trasferire la residenza nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente, ovvero

c) che sono autorizzati dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente per ricevervi le cure appropriate al loro stato,

beneficiano :

i) delle prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo della dimora o della residenza secondo la legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero ad essa iscritti, nel limite di durata stabilito eventualmente dalla legislazione dello Stato competente ;

ii) delle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente o, a richiesta di quest'ultima e per conto della medesima, dall'istituzione del luogo della dimora o della residenza, secondo la legislazione dello Stato competente, come se si trovassero nel territorio di tale Stato.

2. a) L'autorizzazione di cui alla lettera b) del paragrafo precedente può essere rifiutata soltanto

quando lo spostamento dell'interessato sia sconsigliato per ragioni mediche debitamente accertate ;

b) l'autorizzazione di cui alla lettera c) del paragrafo precedente non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possano essere dispensate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui risiede.

#### *Articolo 44*

1. Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione a suo carico delle spese di trasporto della vittima sia fino alla sua residenza, sia fino all'ospedale, le spese sopportate per il trasporto della vittima fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale risiede la vittima sono assunte a suo carico dall'istituzione competente, secondo la legislazione che essa applica, a condizione che essa abbia dato la propria autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenendo debitamente conto dei motivi che lo giustificano.

2. Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione a suo carico delle spese di trasporto fino al luogo di inumazione, le spese sopportate per il trasporto della salma fino al luogo corrispondente nel territorio di un altro Stato membro nel quale la vittima risiedeva, sono prese a carico dall'istituzione competente secondo la legislazione che essa applica. Tuttavia, l'istituzione designata dall'autorità competente di quest'ultimo Stato è tenuta a rimborsare all'istituzione competente la metà delle spese sopportate per il trasporto della salma oltre la frontiera dello Stato competente.

3. Quando si tratta di un lavoratore frontaliero, le spese di trasporto di cui al presente articolo, vengono sopportate dall'istituzione competente, secondo la legislazione che essa applica, senza autorizzazione preventiva, né rimborso di spese, anche per la parte del trasporto effettuato nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, ma nei limiti della zona frontaliere, se la qualità di lavoratore frontaliero è subordinata dagli Stati in questione alla residenza in tale zona.

#### *Articolo 45*

1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nel territorio dello Stato membro nel quale il lavoratore si trova, oppure se tale assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo della dimora o della residenza responsabile per le prestazioni in natura in caso di malattia.

2. Se la legislazione dello Stato competente subordina la gratuità completa delle prestazioni in natura all'utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 41 ed al paragrafo 1 dell'articolo 43 sono considerate come erogate da tale servizio medico.

3. Se la legislazione dello Stato competente prevede un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro, le prestazioni in natura nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 41 ed al paragrafo 1 dell'articolo 43 sono considerate come erogate a richiesta dell'istituzione competente.

4. Se la legislazione di uno Stato membro prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali verificatisi anteriormente siano prese in considerazione per valutare il grado d'incapacità, l'istituzione competente di tale Stato prende pure in considerazione a questo fine gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali verificatisi anteriormente sotto la legislazione di un altro Stato membro, come se si fossero verificati sotto la legislazione che essa applica.

#### *Articolo 46*

1. Se la legislazione del paese della dimora o della residenza prevede più regimi assicurativi, le disposizioni applicabili ai lavoratori di cui al paragrafo 1 dell'articolo 41 ed al paragrafo 1 dell'articolo 43 sono quelle del regime dal quale dipendono i lavoratori manuali dell'industria dell'acciaio ; tuttavia, se tale legislazione prevede un regime speciale per il lavoratore delle miniere e delle imprese assimilate, le disposizioni di questo regime sono applicabili a tale categoria di lavoratori.

2. Se la legislazione di uno Stato membro stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione può tener conto, se del caso, del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un altro Stato membro.

#### *Articolo 47*

1. Se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basi sulla retribuzione media, l'istituzione competente di questo Stato fissa tale retribuzione media esclusivamente in funzione delle retribuzioni accertate durante i periodi maturati sotto tale legislazione.

2. Se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni in danaro si basi su una retribuzione forfettaria, l'istituzione compe-

tente di tale Stato tiene conto esclusivamente della retribuzione forfettaria o, se del caso, della media delle retribuzioni forfettarie corrispondenti ai periodi maturati sotto la legislazione stessa.

3. Se la legislazione di uno Stato membro prevede che l'importo delle prestazioni in danaro vari con il numero dei familiari, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto anche dei familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro.

#### Articolo 48

1. L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni in natura erogate per suo conto ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 41 e del paragrafo 1 dell'articolo 43.

2. I rimborsi di cui al paragrafo precedente sono determinati ed effettuati secondo le modalità stabilite dalla Commissione amministrativa previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute, ovvero su base forfettaria.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altri modi di rimborso o rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

#### Articolo 49

1. Quando la vittima di una malattia professionale ha svolto un'attività di natura tale da generare la malattia stessa sotto la legislazione di due o più Stati membri, le prestazioni cui la vittima o i suoi superstiti hanno diritto, sono erogate esclusivamente secondo la legislazione dell'ultimo di questi Stati le cui condizioni sono soddisfatte, tenendo conto, se del caso, dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che la malattia considerata sia stata medicalmente accertata per la prima volta nel suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta quando tale malattia sia stata accertata per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro.

3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina espressamente o implicitamente l'erogazione delle prestazioni per malattie professionali alla con-

dizione che la malattia considerata sia stata accertata entro un certo termine dopo la cessazione dell'ultima attività di natura tale da generare la malattia stessa, l'istituzione competente di tale Stato, nell'esaminare in qual momento è stata esercitata quest'ultima attività, tiene conto nella misura necessaria delle attività della stessa natura esercitate sotto la legislazione di qualunque altro Stato membro come se fossero state esercitate sotto la legislazione del primo Stato.

4. Se la legislazione di uno Stato membro subordina espressamente od implicitamente l'erogazione delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che un'attività di natura tale da generare la malattia considerata sia esercitata per un periodo determinato, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto nella misura necessaria dei periodi nei quali tale attività è stata esercitata sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non sono applicabili se non quando la vittima sia colpita da pneumoconiosi sclerogena.

6. Il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione, un elenco delle malattie professionali alle quali vengono rese applicabili le disposizioni :

- a) o del paragrafo 3,
- b) o del paragrafo 4,
- c) o dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

7. Qualora si applichino le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo o di uno di detti paragrafi, l'onere delle prestazioni in danaro comprese le rendite, viene ripartito tra le istituzioni competenti degli Stati membri nel cui territorio la vittima ha esercitato un'attività di natura tale da generare la malattia professionale in questione. Tale ripartizione avviene secondo il prorata temporis dei periodi di assicurazione vecchiaia maturati sotto la legislazione di ognuno di detti Stati, rispetto alla durata totale dei periodi di assicurazione di vecchiaia maturati sotto la legislazione di tutti questi Stati, alla data in cui hanno avuto inizio dette prestazioni.

#### Articolo 50

1. Se un lavoratore ha beneficiato o beneficia di un indennizzo per malattia professionale a carico dell'istituzione di uno Stato membro e fa valere, in caso di aggravamento della malattia, il diritto alle prestazioni presso l'istituzione di un altro Stato membro, sono applicabili le disposizioni seguenti :

a) quando il lavoratore non abbia svolto sotto la legislazione del secondo Stato un'occupazione di natura tale da generare o aggravare la malattia in questione, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumersi l'onere delle prestazioni tenendo conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica ;

b) se il lavoratore ha svolto tale occupazione sotto la legislazione del secondo Stato, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumersi l'onere delle prestazioni senza tener conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica ; l'istituzione competente del secondo Stato accorda al lavoratore un supplemento il cui importo è uguale alla differenza fra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse sopravvenuta sotto la legislazione di questo Stato ;

c) se, nel caso previsto dalla lettera precedente, un lavoratore colpito da pneumoconiosi sclerogena o da una malattia compresa nell'elenco di cui al paragrafo 6 dell'articolo 49 non ha diritto alle prestazioni secondo la legislazione del secondo Stato, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta a erogare le prestazioni, tenendo conto dell'aggravamento, secondo la legislazione che essa applica ; tuttavia, l'istituzione del secondo Stato sopporta l'onere della differenza tra l'importo delle prestazioni in danaro, comprese le rendite, dovute dall'istituzione competente del primo Stato, tenendo conto dell'aggravamento, e l'importo delle prestazioni corrispondenti dovute prima dell'aggravamento.

2. In caso d'aggravamento di una malattia professionale che ha dato luogo all'applicazione del paragrafo 7 dell'articolo 49, sono applicabili le seguenti disposizioni :

a) l'istituzione competente che ha accordato le prestazioni ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 49 è tenuta a erogare le prestazioni tenendo conto dell'aggravamento secondo la legislazione che essa applica ;

b) l'onere delle prestazioni in danaro, comprese le rendite, rimane ripartito fra le istituzioni che partecipavano all'onere delle prestazioni precedenti, ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 49. Tuttavia, se la vittima ha svolto nuovamente un'attività di natura tale da generare o aggravare la malattia professionale in questione, sotto la legislazione di uno degli

Stati membri in cui essa aveva già svolto un'attività della stessa natura, oppure sotto la legislazione di uno Stato membro, l'istituzione di questo Stato sopporta l'onere della differenza fra l'importo delle prestazioni dovute tenendo conto dell'aggravamento e l'importo delle prestazioni dovute prima dell'aggravamento.

## Capitolo 5

### Assegni in caso di morte

#### Articolo 51

Se la legislazione di uno Stato membro subordina alla maturazione di periodi assicurativi o di occupazione l'acquisto, la conferma od il recupero del diritto agli assegni in caso di morte, l'istituzione competente di questo Stato tiene conto, a tal fine nella misura necessaria, dei periodi d'assicurazione o di occupazione maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero periodi maturati sotto la legislazione del primo Stato.

#### Articolo 52

1. Quando un lavoratore, un titolare o un richiedente di pensione o di rendita, o un familiare muore nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, il decesso è considerato come sopraggiunto nel territorio di questo ultimo Stato.

2. L'istituzione competente è tenuta ad accordare gli assegni in caso di morte dovuti secondo la legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

3. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche al caso in cui il decesso è conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

#### Articolo 53

In caso di morte del titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di uno Stato membro o di pensioni o rendite dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione cui incombeva l'onere delle prestazioni in natura erogate al titolare stesso ai sensi dell'articolo 23, gli assegni

in caso di morte dovuti secondo la legislazione che questa istituzione applica sono erogati per tale istituzione ed a suo carico come se il titolare al momento del decesso risiedesse nel territorio dello Stato membro in cui essa si trova.

## Capitolo 6

### Disoccupazione

#### Articolo 54

1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina alla maturazione di periodi assicurativi l'acquisto, la conferma o il recupero del diritto alle prestazioni, l'istituzione che applica questa legislazione tiene conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi o di occupazione maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro come se fossero periodi assicurativi maturati sotto la legislazione del primo Stato, purchè tuttavia i periodi di occupazione fossero stati considerati come periodi assicurativi se maturati sotto tale legislazione.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l'erogazione delle prestazioni alla maturazione di periodi di occupazione o di residenza, l'istituzione che applica tale legislazione tien conto a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi assicurativi o di occupazione maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione o di residenza maturati sotto la legislazione del primo Stato.

3. L'applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo è subordinata alla condizione che l'interessato sia stato soggetto da ultimo alla legislazione secondo la quale le prestazioni sono richieste, salvo i casi previsti alle lettere a) ii) e b) ii) del paragrafo 1 dell'articolo 56.

4. Quando un lavoratore trasferisce la residenza dal territorio di uno Stato membro in quello di un altro Stato membro la cui legislazione, in caso di trasferimento di residenza da un località ad un'altra del suo territorio, subordina l'erogazione delle prestazioni a un determinato periodo minimo di residenza nella nuova località, questo lavoratore non può essere tenuto a maturare un periodo di residenza più lungo del periodo richiesto ai cittadini del secondo Stato che trasferiscono la residenza da una località all'altra del territorio di questo Stato.

#### Articolo 55

Se un disoccupato soddisfa alle condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni, per quanto riguarda la maturazione dei periodi assicurativi, d'occupazione o di residenza, tenuto conto eventualmente del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 54, secondo i casi, e trasferisce la propria residenza nel territorio di un altro Stato membro, deve soddisfare anche alle condizioni stabilite dalla legislazione del secondo Stato per aver diritto alle prestazioni, purchè presenti domanda all'istituzione del luogo della nuova residenza entro trenta giorni dal trasferimento della residenza. Le prestazioni sono erogate, per conto dell'istituzione competente del primo Stato, dall'istituzione del luogo di residenza, secondo la legislazione applicata da quest'ultima istituzione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 58.

#### Articolo 56

1. Salvo quanto disposto nell'articolo 55, il disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

- a) i) il lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale o accidentale nell'impresa presso cui è occupato, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione dello Stato competente come se risiedesse nel territorio di questo Stato, tenendo conto eventualmente del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 54, secondo il caso; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente;
- ii) il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione, tenendo eventualmente conto del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 54 secondo il caso; tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima;
- b) i) il lavoratore che non sia frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di tale Stato come se risiedesse nel suo territorio, tenendo eventualmente conto del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 54 secondo il caso; tali prestazioni sono erogate dall'istituzione competente;

ii) il lavoratore che non sia frontaliero, in disoccupazione completa, il quale si metta a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro in cui risiede o ritorni in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse esercitato il suo ultimo lavoro, tenendo eventualmente conto del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 54 secondo il caso; queste prestazioni sono dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se il lavoratore è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni ai sensi dell'articolo 55 come se avesse trasferito la residenza nel territorio del primo Stato.

2. Fintantochè un disoccupato ha diritto a prestazioni ai sensi delle lettere a) i) o b) i) del paragrafo precedente, non può pretendere prestazioni secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.

#### Articolo 57

1. Se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull'importo della retribuzione anteriore, l'istituzione che applica questa legislazione tiene conto esclusivamente della retribuzione percepita dall'interessato per l'ultimo lavoro che ha esercitato nel territorio di tale Stato oppure, se l'interessato non ha esercitato il suo ultimo lavoro almeno per quattro settimane in tale territorio, della retribuzione abituale corrispondente, nel luogo in cui risiede il disoccupato, a un lavoro equivalente o analogo a quello che egli aveva svolto da ultimo nel territorio di un altro Stato membro.

2. Se la legislazione di uno Stato membro prevede che l'importo delle prestazioni vari in funzione del numero dei familiari, l'istituzione che applica tale legislazione tiene conto anche dei familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro.

3. Nei casi previsti nell'articolo 55 e nell'ultima frase della lettera b) ii) del paragrafo 1 dell'articolo 56, se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza stabilisce una durata massima delle prestazioni, tale istituzione può tener conto eventualmente del periodo durante il quale le prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un altro Stato membro, dopo l'ultimo accertamento del diritto alle prestazioni.

4. Se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza prevede che la durata delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi assicurativi

o di occupazione, questa durata viene stabilita tenendo eventualmente conto del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 54 secondo il caso. Quando, nei casi previsti dall'articolo 55, il disoccupato non abbia maturato dei periodi assicurativi o di occupazione corrispondenti alla durata minima richiesta da questa legislazione, le prestazioni vengono ugualmente erogate per 13 settimane dalla data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto nel paragrafo precedente.

#### Articolo 58

1. L'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto il lavoratore da ultimo, è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni erogate dall'istituzione del luogo di residenza:

a) per le prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 55, nei limiti della durata massima di sei mesi dall'inizio dell'erogazione delle prestazioni nel luogo di residenza;

b) per le prestazioni erogate ai sensi della seconda frase della lettera b) ii) del paragrafo 1 dell'articolo 56, nel limite previsto dalla lettera precedente, salvo quando trattasi di un lavoratore stagionale rimasto disoccupato completamente nella stagione per la quale era stato assunto; in tal caso il rimborso è limitato alla durata del periodo rimanente fino al termine della stagione per la quale il lavoratore è stato assunto.

2. I rimborsi di cui al paragrafo precedente sono determinati ed effettuati secondo le modalità fissate dalla Commissione amministrativa previa giustificazione delle spese realmente sostenute avvero su base forfettaria.

3. Due o più Stati membri o le autorità competenti di questi Stati possono prevedere altri modi di rimborso o rinunciare a qualsiasi rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

### Capitolo 7

#### Prestazioni familiari

#### Articolo 59

Se la legislazione di uno Stato membro subordina alla maturazione di periodi d'occupazione, l'acquisto del diritto alle prestazioni, l'istituzione competente di tale Stato tiene conto, a tal fine, nella misura necessaria, dei periodi d'occupazione matu-

rati nel territorio di ogni altro Stato membro, come se fossero periodi maturati sotto la legislazione del primo Stato.

#### Articolo 60

1. Un lavoratore soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato nel cui territorio i familiari risiedono; tuttavia, se la legislazione dello Stato competente subordina l'acquisto del diritto alle prestazioni a condizioni d'occupazione, tali condizioni vanno soddisfatte tenendo conto eventualmente dell'articolo 59. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza dei familiari secondo la legislazione applicata da quest'ultima istituzione, per conto dell'istituzione competente.

2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo precedente, un lavoratore che soddisfi alle condizioni indicate nella lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 14 ha diritto, per i familiari che l'accompagnano nel territorio dello Stato membro in cui è distaccato, alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato competente, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, o, a richiesta e per conto di quest'ultima, dall'istituzione dello Stato nel cui territorio l'interessato è distaccato.

#### Articolo 61

Il disoccupato che benefici delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di qualsiasi altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono, purché la legislazione dello Stato di cui una istituzione si assume l'onere delle prestazioni di disoccupazione, preveda esplicitamente o implicitamente l'erogazione di prestazioni familiari ai disoccupati. Tali prestazioni sono erogate ai familiari dall'istituzione del luogo della loro residenza, secondo la legislazione applicata da detta istituzione, per conto, se del caso, dell'istituzione competente dello Stato membro cui incombe l'onere delle prestazioni di disoccupazione.

#### Articolo 62

L'erogazione delle prestazioni ai titolari di pensioni o di rendite è regolata dalle disposizioni seguenti:

a) Il termine « prestazioni » ai sensi del presente articolo designa sia gli assegni familiari previsti per i titolari di pensioni o di rendite, sia le maggiora-

zioni o supplementi previsti per i figli dei titolari stessi, eccettuati i supplementi erogati in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

b) Le prestazioni alle quali ha diritto il titolare di una pensione o rendita sono erogate esclusivamente dall'istituzione designata sia alla lettera c), sia alla lettera d) del presente articolo, secondo la legislazione applicata da detta istituzione ed a carico della medesima qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono i figli.

c) Quando il titolare di pensioni o rendite in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, risiede sul territorio d'uno Stato membro dove si trova un'istituzione debitrice d'una pensione o rendita, nei confronti del titolare, le prestazioni sono corrisposte dall'istituzione competente di questo Stato.

d) Quando il titolare di una pensione o rendita secondo la legislazione d'uno Stato membro o di pensioni o rendite secondo le legislazioni di due o più Stati membri risiede nel territorio d'uno Stato membro dove non si trova alcuna istituzione debitrice d'una pensione o rendita nei confronti del titolare, le prestazioni sono erogate:

- i) al titolare di una pensione o rendita secondo la legislazione d'un solo Stato membro, dall'istituzione competente di tale Stato;
- ii) al titolare di pensioni o rendite secondo le legislazioni di due o più Stati membri, dall'istituzione competente dello Stato membro sotto la cui legislazione il titolare ha maturato il maggiore periodo assicurativo; qualora l'applicazione di tale norma abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a più istituzioni, l'onere è a carico dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione il titolare è stato soggetto da ultimo.

e) Le prestazioni sono erogate dall'istituzione designata sia alla lettera c) sia alla lettera d) del presente articolo, come se l'interessato fosse titolare di una pensione o rendita secondo la sola legislazione dello Stato competente. Tuttavia, se tale legislazione prevede che l'importo delle prestazioni sia calcolato in funzione dell'importo della pensione, l'importo delle prestazioni è calcolato in funzione dell'importo teorico determinato ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 35.

f) Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai figli che hanno diritto a prestazioni familiari secondo la legislazione di uno Stato membro, a motivo dell'esercizio di un'attività professionale. In tal caso, gli interessati vanno considerati membri della famiglia di un lavoratore.

*Articolo 63*

L'erogazione delle prestazioni agli orfani è disciplinata dalle disposizioni seguenti :

a) Il termine « prestazioni » ai sensi del presente articolo designa sia gli assegni familiari ed eventualmente gli assegni supplementari o assegni speciali previsti per gli orfani, sia le pensioni o rendite per gli orfani, eccetto le rendite per orfani erogate in base all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

b) Le prestazioni per gli orfani sono erogate esclusivamente dalla istituzione designata alla lettera c), d) ed e) del presente articolo, secondo la legislazione applicata da tale istituzione ed a carico della medesima, qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono gli orfani.

c) Se un lavoratore deceduto è stato soggetto alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede l'orfano, le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente di tale Stato.

d) Se un lavoratore deceduto è stato soggetto non alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiedono gli orfani, ma alla legislazione di uno o più altri Stati membri, le prestazioni sono erogate :

i) dall'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto il lavoratore, qualora sia stato soggetto alla legislazione di un solo Stato ;

ii) dall'istituzione competente dello Stato membro sotto la cui legislazione il lavoratore deceduto ha maturato il più lungo periodo assicurativo, se è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri ; qualora l'applicazione di tale norma abbia l'effetto di attribuire l'onere delle prestazioni a diverse istituzioni, l'onere è a carico dell'istituzione dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo il lavoratore.

e) Se le prestazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 62 sono già state erogate ai sensi di tale articolo, l'istituzione che le ha erogate resta competente per le prestazioni di cui alla lettera a) del presente articolo.

f) Le prestazioni sono erogate dall'istituzione designata alle lettere c), d) ed e) del presente articolo, come se il lavoratore deceduto fosse stato soggetto alla sola legislazione dello Stato competente. Tuttavia,

i) se tale legislazione prevede che l'acquisto, la conferma o il recupero del diritto alle prestazioni dipenda dalla durata dei periodi assicurativi o d'occupazione, tale durata è determinata tenendo conto eventualmente dell'articolo 34 o dell'articolo 59 secondo i casi ;

ii) se tale legislazione stabilisce che l'importo delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi assicurativi o d'occupazione, l'importo di queste prestazioni viene calcolato in funzione dell'importo teorico determinato ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 35.

g) Le disposizioni di cui alla lettera f) dell'articolo 62 sono applicabili per analogia.

*Articolo 64*

1. L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'importo delle prestazioni erogate per suo conto, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 60 o dell'articolo 61, a mezzo di una determinata somma forfettaria, secondo le modalità previste dal regolamento d'applicazione di cui all'articolo 79, secondo la legislazione da essa applicata.

2. L'istituzione competente è tenuta a rimborsare integralmente l'importo delle prestazioni erogate, eventualmente per suo conto, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 60.

3. Nessun rimborso è previsto quando i familiari beneficiano delle prestazioni secondo la legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi risiedono a motivo dell'esercizio di un'attività professionale.

4. Due o più Stati membri o le autorità competenti di tali Stati possono prevedere altre modalità di rimborso o rinunciare a qualunque rimborso fra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

## TITOLO IV

## COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

*Articolo 65*

1. La Commissione amministrativa istituita presso la Commissione della Comunità Economica Europea è composta di un rappresentante governativo di ognuno degli Stati membri, assistito all'accorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Com-

missione della Comunità Economica Europea e un rappresentante dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio partecipano alle sessioni della Commissione amministrativa, con voto consultivo. Sono inoltre invitati a partecipare alle sessioni della Commissione amministrativa con voto consultivo un rappresentante dei datori di lavoro, un rappresentante degli agricoltori e due rappresentanti dei lavoratori. Tali rappresentanti sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali rappresentative sul piano europeo.

2. La Commissione amministrativa fruisce dell'assistenza tecnica dell'Ufficio internazionale del lavoro nel quadro degli accordi stipulati a tal fine fra la Comunità Economica Europea e l'Organizzazione internazionale del lavoro.

3. Lo statuto della Commissione amministrativa è stabilito di comune accordo dai suoi membri.

Le decisioni sulle questioni d'interpretazione, di cui alla lettera a) dell'articolo 66, possono essere adottate soltanto all'unanimità. A tali decisioni viene data la pubblicità necessaria.

4. La Segreteria della Commissione amministrativa è affidata ai servizi della Commissione della Comunità Economica Europea.

#### Articolo 66

La Commissione amministrativa è incaricata :

a) di definire ogni questione amministrativa o di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti successivi o di ogni altro accordo che verrà stipulato nel quadro di questi, fatto salvo il diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di ricorrere alle procedure ed alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, dal presente regolamento e dal Trattato ;

b) di effettuare tutte le traduzioni connesse con l'applicazione del presente regolamento, su richiesta delle autorità, delle istituzioni e delle giurisdizioni competenti degli Stati membri, ed in particolare le traduzioni delle domande presentate dalle persone che possono beneficiare del presente regolamento ;

c) di promuovere e sviluppare la collaborazione fra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale, specialmente ai fini di un'azione sanitaria e sociale di interesse comune :

d) di stabilire le modalità per i rimborsi derivanti dall'applicazione degli articoli 25, 48, 58 e 64, di riunire gli elementi da prendere in considerazione per la formazione dei conti relativi agli oneri rispettivi delle istituzioni degli Stati membri ai sensi del presente regolamento e di liquidare i conti annuali fra tali istituzioni ;

e) di esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua sfera di competenza, ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti successivi e di ogni altro accordo che verrà stipulato nel quadro di questi ;

f) di presentare delle proposte alla Commissione della Comunità Economica Europea ai fini dell'elaborazione di regolamenti ulteriori e della revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori.

#### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### Articolo 67

1. Le autorità competenti degli Stati membri :

a) si comunicano tutte le informazioni concernenti le disposizioni adottate per l'applicazione del presente regolamento ;

b) si comunicano tutte le informazioni relative alle modifiche della legislazione che possono avere conseguenze sull'applicazione del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri collaboreranno fra loro, come se si trattasse dell'applicazione della loro propria legislazione. La collaborazione amministrativa di tali autorità e istituzioni è di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti degli Stati membri possono concordare il rimborso di talune spese.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o con i loro mandatarî.

4. Le autorità, le istituzioni e le giurisdizioni di uno Stato membro non possono respingere le domande o gli altri documenti ad esse indirizzati, solo perchè redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro. Se necessario, esse ricorreranno a quanto disposto nella lettera b) dell'articolo 66.

*Articolo 68*

1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro previsti dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato viene esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.

2. Tutti gli atti, documenti e elementi di qualsiasi specie, da produrre per l'applicazione del presente regolamento, sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.

*Articolo 69*

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, ai fini dell'applicazione della legislazione di uno Stato membro, avrebbero dovuto essere presentati entro un termine determinato presso un'autorità, un'istituzione o una giurisdizione di tale Stato, sono ricevibili se presentati nello stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o una giurisdizione corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso l'autorità, l'istituzione o la giurisdizione che ha ricevuto tali domande, dichiarazioni o ricorsi, li trasmette all'autorità, all'istituzione o alla giurisdizione competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale tali domande, dichiarazioni o ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o una giurisdizione del secondo Stato, è considerata come data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o la giurisdizione competente per riceverli.

*Articolo 70*

1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, a richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato membro, dall'istituzione del luogo della residenza del beneficiario delle prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 79 oppure, in mancanza di esse, alle condizioni stabilite di comune accordo dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste nel paragrafo precedente, sono considerate come effettuate nel territorio dello Stato competente.

*Articolo 71*

1. Le istituzioni di uno Stato membro che, ai sensi del presente regolamento, sono debentrici nei confronti di istituzioni o di beneficiari che si trovano nel territorio di un altro Stato membro, possono effettuare validamente il versamento nella moneta dell'uno o dell'altro Stato membro.

2. Salvo quanto disposto nell'articolo 106 del Trattato, i trasferimenti di somme in applicazione del presente regolamento sono effettuati a norma degli accordi vigenti in materia fra gli Stati membri interessati al momento del trasferimento stesso. Qualora non esistano accordi del genere fra due Stati membri, le autorità competenti di tali Stati o le autorità preposte ai pagamenti internazionali stabiliranno di comune accordo le disposizioni necessarie per effettuare tali trasferimenti.

*Articolo 72*

Le controversie sorte fra due o più Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente regolamento devono, prima di qualsiasi ricorso alla Corte di Giustizia, formare oggetto di negoziati diretti fra le autorità competenti degli Stati membri interessati. Se uno degli Stati membri interessati ritiene che si tratti di una questione di principio riguardante tutti gli Stati membri, prima di qualsiasi ricorso alla Corte di Giustizia la controversia è sottoposta alla Commissione amministrativa, che si pronuncia all'unanimità.

*Articolo 73*

Le modalità particolari d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri sono riprodotte nell'allegato VI.

*Articolo 74*

1. Il ricupero dei contributi dovuti all'istituzione di uno Stato membro può aver luogo nel territorio di un altro Stato membro, secondo la procedura amministrativa e con le garanzie ed i privilegi applicabili al ricupero dei contributi dovuti ad una istituzione corrispondente di questo ultimo Stato.

2. Le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente possono essere regolate, se necessario, mediante accordi fra Stati membri. Tali accordi possono anche riferirsi alle procedure per l'esecuzione forzata.

**Articolo 75**

1. Se una persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato membro, per un danno causato o subito nel territorio di un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nel territorio del secondo Stato, nei confronti del terzo tenuto all'indennizzo del danno, sono regolati nel modo seguente :

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, secondo la legislazione ad essa applicabile, nei diritti del beneficiario verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale surrogazione ;

b) quando l'istituzione debitrice ha un diritto diretto verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

2. Se una persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato membro per un danno causato o subito nel territorio d'un altro Stato membro, sono applicabili le disposizioni di questa legislazione che stabiliscono i casi nei quali è esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro dipendenti, nei confronti della persona o dell'istituzione competente.

Le disposizioni del paragrafo precedente sono applicabili agli eventuali diritti dell'istituzione debitrice verso un datore di lavoro o i suoi dipendenti, nei casi in cui non sia esclusa la loro responsabilità.

**TITOLO VI****DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Articolo 76**

1. Il presente regolamento non dà alcun diritto per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

2. Ogni periodo assicurativo o, all'occorrenza, di occupazione o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della entrata in vigore del presente regolamento, viene preso in considerazione ai fini della determinazione dei diritti conseguiti ai sensi del presente regolamento.

3. Salvo quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, un diritto sorge ai sensi del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento anteriore alla sua entrata in vigore.

4. Ogni prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a motivo della nazionalità dell'interessato o della sua residenza sarà, a richiesta dell'interessato, liquidata o ripristinata a decorrere dall'entrata in vigore di questo regolamento, a meno che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale.

5. I diritti degli interessati che abbiano ottenuto, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la liquidazione di una pensione o di una rendita, potranno essere riveduti, a richiesta dei medesimi, tenuto conto di quanto disposto dal presente regolamento.

6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o 5 del presente articolo è presentata entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i diritti sorti ai sensi del regolamento stesso sono acquisiti a decorrere da tale data, senza che siano opponibili agli interessati le disposizioni della legislazione di un qualsiasi Stato membro in materia di decadenza o prescrizione dei diritti.

7. Quando la domanda di cui ai paragrafi 4 o 5 del presente articolo è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i diritti non decaduti o prescritti sono acquisiti dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di qualsiasi Stato membro.

8. Se l'importo delle prestazioni familiari erogate ai sensi del presente regolamento è inferiore all'importo delle prestazioni già liquidate ai sensi di convenzioni applicabili prima dell'entrata in vigore di detto regolamento, le quali prevedano l'attribuzione integrale delle prestazioni familiari prevista dalla legislazione dello Stato competente per i figli residenti nel territorio di un altro Stato membro, un complemento pari alla differenza è versato dall'istituzione del luogo di residenza dei figli. L'importo di detto complemento, calcolato al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, può mutare soltanto in funzione delle variazioni dell'importo delle prestazioni erogabili ai sensi del capitolo 7 del titolo III del detto regolamento.

**Articolo 77**

1. Gli allegati del presente regolamento di cui alla lettera a) dell'articolo 1, alla lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo 6, al paragrafo 2 dell'articolo 7, al paragrafo 3 dell'articolo 8, al paragrafo 2 dell'articolo 26, al paragrafo 3 dell'articolo 29, al paragrafo 2 dell'articolo 40 e all'articolo 73 saranno fissati da un successivo regolamento e formeranno parte integrante del presente regolamento.

2. Gli allegati del presente regolamento possono essere modificati da un regolamento del Consiglio adottato su proposta presentata dalla Commissione, su richiesta dello o degli Stati membri interessati, previo parere della Commissione amministrativa.

**Articolo 78**

1. Le notifiche di cui all'articolo 3 devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio della Comunità Economica Europea e devono indicare la data di entrata in vigore delle legislazioni e dei regimi in questione.

2. Le notifiche ricevute ai sensi del paragrafo precedente sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

**Articolo 79**

Un regolamento successivo fisserà le modalità di applicazione del presente regolamento.

**Articolo 80**

1. Il presente regolamento integrato dagli allegati entrerà in vigore il primo giorno del settimo mese successivo alla pubblicazione del regolamento d'applicazione di cui all'articolo 79. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non saranno più applicabili: il regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti ed il regolamento n. 4 che fissa le modalità d'applicazione e completa le disposizioni del regolamento n. 3, nonché il regolamento n. 36/63/CEE per la sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri ed il regolamento n. 3/64/CEE che definisce gli allegati del regolamento n. 36/63/CEE.

2. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile nel territorio di ciascuno degli Stati membri.

**Proposta di decisione del Consiglio per l'applicazione dell'articolo 51 del Trattato ai dipartimenti francesi d'oltremare**

(presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 gennaio 1966)

(66/615/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 227, paragrafo 2,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, ai sensi dell'articolo 227, paragrafo 2, comma 2, è suo compito stabilire le condizioni di applicazione all'Algeria ed ai dipartimenti francesi d'oltremare delle disposizioni del Trattato non indicate alla lettera a) dell'articolo 51 e, in particolare, delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori;

Considerando che, in sede di adozione del regolamento n. 3 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, era già stato deciso di estendere all'Algeria ed ai dipartimenti francesi d'oltremare il campo d'applicazione di detto regolamento;

Considerando che è stata sottoposta al suo esame una proposta di regolamento per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale dei lavoratori subor-

dinati, al fine di sostituire la regolamentazione attualmente in vigore;

Considerando che, con regolamento n. 109/65/CEE del 30 giugno 1965, ha soppresso la menzione dell'Algeria, all'allegato 4 del regolamento n. 3;

Considerando che è opportuno confermare l'applicazione ai dipartimenti d'oltremare del sistema di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati;

Considerando che è opportuno emanare una disposizione generale che dichiari l'articolo 51 del Trattato applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare, piuttosto che prevedere tale applicazione in ogni regolamento di applicazione dell'articolo summenzionato,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

**Articolo 1**

L'articolo 51 del Trattato è applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare.

**Articolo 2**

La presente decisione entra in vigore alla stessa data del regolamento che coordina i regimi di sicurezza sociale dei lavoratori subordinati.

**8006 — REPERTORIO DELLE ORGANIZZAZIONI AGRICOLE  
NON GOVERNATIVE  
RAGGRUPPATE NEL QUADRO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA**

3<sup>a</sup> edizione a pagine mobili in classificatore a staffe (francese/tedesco/italiano/olandese) — Situazione al dicembre 1965.

Prezzo di vendita : Abbonamento (opera base + aggiornamenti) : Lit. 1.850 ;  
FB 150,—

La Commissione della C.E.E. ha pubblicato una terza edizione del « Repertorio delle organizzazioni agricole non governative raggruppate nel quadro della Comunità Economica Europea ».

Dal dicembre 1960 alla fine del 1965, da quando cioè è stata pubblicata la seconda edizione del repertorio, il numero delle organizzazioni interessate è passato da ottanta ad oltre centoventi.

Il repertorio contiene informazioni su tutti i raggruppamenti a carattere permanente che riuniscono i rappresentanti dei sei paesi per i seguenti settori : produttori agricoli, cooperative agricole, sindacati dei lavoratori dell'agricoltura e dell'alimentazione, commercio agricolo ed alimentare, industria agricola ed alimentare.

La pubblicazione a pagine mobili sarà periodicamente aggiornata.

## **GLI INVESTIMENTI NELLE INDUSTRIE DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DELLA COMUNITÀ**

### **Relazione sull'inchiesta 1966**

L'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha proceduto all'inizio di ogni anno, dal 1953, a un'inchiesta sulle spese di investimento effettuate o previste dalle imprese della Comunità. Questa inchiesta permette di determinare l'evoluzione probabile delle possibilità di produzione per settori di attività e per grandi regioni economiche della Comunità.

I risultati dell'inchiesta effettuata al 1° gennaio 1966 sono stati pubblicati sotto il titolo « Gli investimenti nelle industrie del carbone e dell'acciaio della Comunità — Relazione sull'inchiesta 1966 ». I dati raccolti sono analizzati per settori di attività e per regioni economiche ; essi sono illustrati da diversi grafici e diagrammi.

L'opuscolo di 92 pagine è disponibile nelle quattro lingue della Comunità (italiano, francese, olandese e tedesco), come pure in inglese.

Prezzo di vendita : Lit. 1250,— (FB 100,—).

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.